

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Napoli  
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 111/2024

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 16 aprile 2024, la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII**

A seguito del ricorso depositato il 26 febbraio 2024 nell'interesse del sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] (NA) il 05/08/1971, c.f. [REDACTED], ed ivi residente alla [REDACTED], ad opera dell'Avv. Cristiano La Marca, c.f. LMRCST90M26M289D, con studio professionale in Marano di Napoli (NA) al Corso Italia n.81, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (pec cristianolamarca@pec.it), in qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di San Giorgio a Cremano, iscritto al n. 280 Sezione A del Registro Organismi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti con decreto del 27 febbraio 2024, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII.

Osserva, dunque, quanto segue.

Il ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versano senza dubbio in situazione di sovraindebitamento, avendo contratto le obbligazioni per par fronte ad esigenze personali e familiari.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dal debitore, il gestore, nella relazione particolareggiata versata in atti, ha rilevato che: *‘sostanzialmente che i problemi economici dello stesso hanno avuto origine a partire dalla crisi coniugale del 2018, che ha portato al divorzio dalla precedente moglie, [REDACTED], dalla quale ha avuto due figlie [REDACTED], nata [REDACTED]. Con il provvedimento che ha deciso lo scioglimento della vita coniugale, al ricorrente è stato imposto il versamento mensile della somma*



di €.500,00 a titolo di mantenimento per le due figlie. A seguito della burrascosa separazione e fine della propria vita familiare, [REDACTED] ha subito una profonda crisi depressiva, per la cui cura ha dovuto seguire percorsi e terapie psicologiche e farmacologiche. Nel corso di tale periodo, il debitore non riusciva a far fronte al pagamento delle rate di un precedente finanziamento richiesto per l'acquisto di mobili per la casa familiare e l'istituto finanziario otteneva un decreto ingiuntivo per il recupero del proprio credito. A tale titolo [REDACTED], secondo il suo racconto, non si opponeva per indisponibilità economica e, pertanto, esso diveniva esecutivo. Solo dopo aver conosciuto l'attuale moglie [REDACTED] tentava di ridurre la propria esposizione debitorie e, nel 2022, contraeva il nuovo finanziamento n. 16147523 con Santander Consumer Bank il 03/06/2022 al solo fine di estinguere una precedente posizione debitoria con lo stesso istituto. Purtroppo, i tentativi di accordo bonario con l'altro creditore non venivano conclusi e, pertanto, il Cinque nella fine del 2023 subiva il pignoramento del proprio stipendio'.

Il gestore evidenziava, dunque, l'assenza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni indicate, dovendosi escludere che il [REDACTED] avesse determinato un inadempimento colposo, avendo questi fatto ricorso al credito nella ragionevole prospettiva di potervi adempiere, o la sussistenza di atti in frodecosì ai creditori.

Oggi, il [REDACTED] vive con la nuova moglie, [REDACTED] con la quale è sposato in regime di separazione dei beni a partire dal novembre 2020 e l'intera famiglia può fare affidamento esclusivamente sul suo stipendio, pari a circa €. 1.300,00 mensile, sicché il recente pignoramento di stipendio ha reso insostenibile la condizione economica del [REDACTED]. Più in particolare, il gestore ha rilevato:

Contestualmente, l'unico impegno finanziario assunto dal debitore non decaduto dal beneficio del termine risulta, allo stato, essere il contratto di finanziamento n. [REDACTED] del [REDACTED], sottoscritto con la **Santander Consumer Bank**, che prevede il pagamento di una rata mensile di €.279,31. A tale impegno, si è aggiunto il pignoramento del 1/5 dello stipendio per un importo mensile di €.283,18.

Per far fronte a tali spese, la ricorrente può fare affidamento sul proprio compenso di portiere di stabile condominiale, pari a circa €.1.400,00 mensile.

Si soffermava sul rispetto delle regole del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore nei seguenti termini:



Andando, quindi, ad esaminare il contratto di finanziamento n. [REDACTED] del [REDACTED], sottoscritto con la **Santander Consumer Bank**, va considerato che l'importo previsto per la pensione sociale relativo all'anno 2022 (fonti INPS) era pari ad € 507,12 e che il nucleo familiare dello stesso contava di 2 componenti, atteso che la stessa non era ancora sposata e conviveva con i genitori ed i due fratelli, ma era disoccupata [pertanto, per calcolare l'importo necessario per assicurare alla famiglia un dignitoso tenore di vita bisognava moltiplicare l'importo di € 507,12 per il coefficiente 1,57]

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 507,12
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2021 (nucleo 5 persone)	1,57
(C) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.400,00
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€ 796,17
(E) Rata massima mensile del finanziamento (C-D)	€ 603,83
(F) Rata mensile del mutuo concesso	€ 279,31
<b>(G) Capacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento (F-G)</b>	<b>€ 324,52</b>

L'istituto finanziatore, pertanto, ha rispettato i parametri dettati per valutare il merito creditizio, ed il debitore ha assunto il debito con la consapevolezza di potervi far fronte. **Si evidenzia, a tal fine, che fino al pignoramento dello stipendio il ricorrente è riuscito a pagare le rate concordate e che solo le recenti vicende hanno reso impossibile tale adempimento.**

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al debitore di rientrare in bonis.

Le spese mensili complessive volte al mantenimento della famiglia sono state così quantificate:

SPESEA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Utenze	€ 1.200,00	€ 100,00
Imposte	€ 240,00	€ 20,00
Vitto	€ 1.800,00	€ 150,00
Fitto ed oneri condominiali	€ 7.080,00	€ 590,00
Assegno mantenimento figlia <sup>1</sup>	€ 3.000,00	€ 250,00
Spese sanitarie	€ 360,00	€ 30,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.680,00</b>	<b>€ 1.140,00</b>

Esse sono da considerarsi, in base a quanto attestato dai gestori, congrue e coerenti con i dati ISTAT.



Valutando la consistenza dell'attivo patrimoniale del Sig. [REDACTED], dalla documentazione fornita dal ricorrente risulta che egli è proprietario della irrisororia quota pari a 67/1000 dell'immobile sito in Napoli alla [REDACTED] (C.A. Giuseppe Testa 34), identificato al N.C.E.U. del Comune di Napoli al Foglio [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], il cui valore commerciale risulta oggi irrisorio. Il ricorrente, inoltre, non è proprietario di alcun veicolo. Pertanto, unico bene attaccabile dai creditori risulta oggi lo stipendio del Cinque, già oggetto di pignoramento.

L'istante ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale dei creditori secondo un piano di rientro rateale con rata fissa mensile di € 280,00. A tal proposito, il gestore, con valutazione condivisibile in base a criteri di comune apprezzamento e alla luce di quanto esposto e documentato, considerando le spese medie mensili del ricorrente per circa € 1.100,00 e lo stipendio di cui dispone lo stesso per circa € 1.400,00, nonché la stabilità garantita dal contratto a tempo indeterminato, ha reputato che il piano, così come proposto, risulta fattibile. Il piano proposto prevede il pagamento della complessiva somma di € 37.046,82, da versarsi in parte mettendo a disposizione le somme finora accantonate nel corso della procedura di pignoramento dello stipendio, pari a circa € 1.415,90, ed in parte versando n. 12 rate mensili e senza soluzione di continuità di € 280,00 ciascuna, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 10 anni circa. Il gestore aggiunge, poi, che il ricorrente, nei prossimi mesi, diverrà proprietario di altra quota dell'immobile suindicato per effetto di successione materna e mette a disposizione della procedura l'eventuale quota ricavata dalla sua vendita, al fine di abbreviare i tempi del piano. Il piano tiene conto del soddisfo di ogni credito, in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati e prevede: a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili generali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., quantificati in € 4.500,00, di cui € 3.000,00 quale compenso preventivato per l'O.C.C. ed € 1.500,00 quale compenso concordato con l'Advisor (comprensivi di oneri come per legge). Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), il credito relativo al compenso per l'Advisor ed il procuratore sarà soddisfatto al 75% prima dei privilegiati ed entro un anno dall'omologa e per il residuo 25% in concorso con i chirografari. Il compenso per l'O.C.C. verrà accantonato per il 50% in prededuzione, al fine di garantire le spese necessarie per la gestione del conto corrente, ed il residuo, verrà liquidato dal G.D. all'esito dell'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari; b) il pagamento integrale al 100% dei debiti con privilegio mobiliare, quantificati complessivamente in € 1.045,83, che sarà soddisfatto mediante il versamento di n.5 ca. rate mensili; c) il pagamento integrale al 100% dei crediti chirografari, quantificati complessivamente in € 30.249,99.

Quanto alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, il gestore ha rilevato che:



Lo scrivente gestore evidenzia che, nel caso in esame, non vi sono immobili di proprietà del ricorrente da sottoporre ad esecuzione forzata, con esclusione della quota irrisoria dell'immobile suindicato.

Per tale motivo, l'unica vera alternativa liquidatoria per i creditori è rappresentata dal quinto dello stipendio pignorabile. Ebbene, si evidenzia che tale alternativa non rispetterebbe la *par condicio creditorum* in quanto soddisferebbe soltanto un creditore per volta e gli altri dovrebbero accodarsi nella procedura. Inoltre, risulta già pendente una procedura esecutiva che ha bloccato la quota pignorabile dello stipendio e, considerando l'importo residuo del credito [oltre €.17.000,00] e la quota pignorata [€.280,00], il creditore in coda inizierebbe ad essere soddisfatto tra non meno di 5/6 anni.

In caso di omologa del presente piano, invece, già a partire dal tredicesimo mese, tutti i creditori inizierebbero ad essere soddisfatti in proporzione del proprio credito.

Si evidenzia, infine, che non vi sono crediti vincolati a pegno e/o ipoteca e, pertanto, l'instaurazione della presente procedura interromperebbe il decorso degli interessi mentre, in caso di proseguimento delle procedure esecutive, tali interessi continuerebbero a decorrere anche nel corso dei prossimi 5 anni, aumentando la condizione di indebitamento del [REDACTED]

A ciò, si aggiungono le ulteriori circostanze che potrebbero ridurre esponenzialmente la durata del presente piano rappresentate da:

1. Messa a disposizione della quota di T.F.R. necessaria per la chiusura delle posizioni debitorie [ovvero nella misura massima del 30%, superiore al limite pignorabile];
2. Messa a disposizione del ricavato dell'eventuale vendita della quota di immobile ricevuta in eredità, da distribuire tra i creditori.

Con estrema solarità, pertanto, si palesa la convenienza del piano proposto oggi dal debitore per la ristrutturazione della propria condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 26 febbraio 2024, il Giudice Delegato, sospendendo il pignoramento mobiliare, avviava la procedura, il gestore provvedeva alle comunicazioni di rito, nessun creditore formulava osservazioni né faceva pervenire note scritte per l'udienza ex art. 70 CCI fissata al 16 aprile c.a.

Tanto rappresentato, giova premettere che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico – argomentativo e documentato in punto di fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare. Del pari, risulta puntualmente rappresentata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, rispetto alla quale nessuna contestazione dei creditori è stata sollevata. Per tutto quanto considerato, ritenuta



l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Raffaele Cinque. Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

*Così deciso in Napoli il 17 aprile 2024*

Il giudice

dr. Eduardo Savarese

